



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante: “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante: “ Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”di seguito: “Codice dei Beni Culturali ;

Visto il D.L. 21 settembre 2019 n. 104, recante: “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il: “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21 recante: “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

Visto l’art. 42 della Costituzione;

Visto l’art. 21 comma 1, lettera a) del Codice dei Beni Culturali;

Visto in particolare l’art. 47 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale “autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a) , b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l’autorizzazione è rilasciata dal competente soprintendente, che informa contestualmente il Segretario Regionale”;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11 gennaio 2021 di costituzione della nuova Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il Decreto di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del D.S.G. 24 marzo 2021 rep. n. 216 registrato dalla Corte dei Conti al n. 1029 in data 12 aprile 2021;

Vista la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata prot. n. 3860 del 04.04.2022 acquisita al prot. d’Ufficio prot. n. 1323 del 04.04.2022, con cui viene trasmesso alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale delle Marche il parere istruttorio di competenza in riscontro alla richiesta, da parte del Comune di San Ginesio, acquisita al protocollo d’Ufficio della stessa Soprintendenza, in data 29.06.2021 al prot. n. 14879 e alla successiva documentazione integrativa acquisita agli atti in data 22.12.2021 al prot. n. 1120, relativa alle opere previste nel progetto che comportano la demolizione e il rifacimento di una porzione del cimitero storico di San Ginesio ai sensi dell’art. 21 comma 1 lettera a) e comma 4 e art.22 del D.Lgs 42/2004;

Esaminati gli elaborati costituenti la relazione integrativa di progetto, l’inquadramento territoriale, la relazione tecnica illustrativa, la relazione fotografica, gli elaborati grafici architettonici ed esecutivi, cui si chiede l’autorizzazione alla demolizione e il rifacimento nello stesso sedime, con volumetria forma e caratteri analoghi all’esistente di un



Ministero della Cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

colombario appartenente al complesso cimiteriale comunale tutelato *ope legis* in località Fiole San Ginesio;

Considerato che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata nel suddetto parere istruttorio inviato con prot.n. 3860 del 04/04/2022 esprime parere favorevole alle opere di demolizione previste nel progetto per le motivazioni di seguito riportate:

[...] “Il corpo di fabbrica oggetto della proposta di demolizione presenta una tipologia caratteristica dei colombari del primo Novecento, con strutture verticali in mattoni pieni, così come le pareti divisorie dei loculi, delimitati superiormente da volte anch’esse in mattoni. In sommità risulta completato da un cornicione aggettante in conci lapidei e risulta mancante la balaustra presente nel corpo di fabbrica simmetrico, probabilmente rimossa nel tempo. Il manufatto, che ospita n. 50 loculi, versa in condizioni di degrado anche a causa di un evidente debito manutentivo. Il nuovo manufatto verrà realizzato in c.a. con loculi prefabbricati autoportanti e sarà dotato di finiture simili a quelle dello stato attuale. Al fine di adeguarsi alle normative vigenti che richiedono una maggiore grandezza dei loculi rispetto alle dimensioni attuali, verranno ricavati n. 30 loculi. In sommità verrà posizionata una balaustra uguale a quella del blocco simmetrico. La scelta progettuale della demolizione e ricostruzione viene motivata da *“necessità pratiche di tipo sanitario e strutturale”*.”

Per quanto riguarda le condizioni sanitarie, occorre procedere all’esumazione di tutte le salme contenute nei loculi e alla sanificazione dei tumuli e si dichiara che tale operazione è ritenuta “non realizzabile se non previo ripristino strutturale dell’intero corpo”. Per quanto concerne le condizioni statiche si dichiara che risultano fortemente compromesse ed illustrate come di seguito: *“Le pareti divisorie dei loculi sono parzialmente crollate o fortemente sconnesse. La sezione delle stesse pareti portanti tutte in muratura è di dimensione esigua e non consona ad un irrigidimento dell’esistente che comunque andrebbe ancor più a restringere lo spazio destinato alla bara già al momento ridotto e non a norma con le regolamentazioni delle nuove costruzioni cimiteriali. I solai di appoggio dei vari piani dei loculi hanno altezze e struttura che non permettono di sostenere nuovi pesi e anche in questo caso consolidare l’esistente, oltre che un’operazione economicamente svantaggiosa e tecnicamente complessa risulterebbe non strutturalmente soddisfacente. Conservare e consolidare la struttura attuale non renderà la porzione di Cimitero rispettosa dei requisiti strutturalmente richiesti seppur per le nuove costruzioni: il dimensionamento strutturale per carichi susolette di almeno 250 kg/mq con verifica al rischio sismico, indipendentemente dal tipo di materiale impiegato; pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas; misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. Non ultimo aspetto da considerare sono appunto le dimensioni dei loculi allo stato attuale che non permettono l’utilizzo delle odierne bare di lunghezza e larghezza superiore e non rispettano le misure di ingombro libero interno per la tumulazione di feretri dettate dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 recante il regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990 n. 285. Soprattutto la lunghezza andrebbe ad essere inferiore a quanto necessario e per poter allungare la dimensione esistente, visto che la dimensione in lunghezza è sulla parete interrata bisognerebbe procedere con uno sbancamento che inevitabilmente porterebbe al crollo dell’intera struttura.”*

Sulla base di tali considerazioni si propone la demolizione e ricostruzione del colombario.

Il colombario, appartenente al primo ampliamento novecentesco del cimitero storico monumentale di San Ginesio, conserva tecniche costruttive, materiali, finiture e caratteri architettonici peculiari del periodo di riferimento. Tuttavia, considerate le condizioni di conservazione del colombario e le difficoltà tecniche legate ad un suo recupero, considerato inoltre che non sarebbe possibile prevedere un riutilizzo degli attuali loculi a causa delle dimensioni non più a norma, così come adeguatamente motivato nella Relazione integrativa a firma di tecnici incaricati, **si ritiene di poter accogliere la proposta di intervento a condizione di provvedere ad idoneo smontaggio al fine di recuperare il materiale da riutilizzare nel nuovo manufatto, sia per quanto riguarda i mattoni da reimpiegare per le porzioni di paramento a vista, sia per i conci lapidei del cornicione sommitale.**

Visto il verbale della riunione n. 10 del 07/04/2022 della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione, all’unanimità dei suoi componenti, ha approvato la proposta di autorizzazione alla demolizione della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA n. 41 del 07.04.2022



Ministero della Cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

DELIBERA

Art. 1 Sono autorizzate **le demolizioni** previste nel progetto dell'intervento di "*Riqualificazione porzione del cimitero di Fiolce tramite demolizione di colombario e ricostruzione*", individuate e descritte nella documentazione nel parere istruttorio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata alla nota prot. 3860 del 04.04.2022, per le motivazioni sopra citate;

Art. 2 La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la demolizione del manufatto sopra indicato. Si rimanda alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per le valutazioni e l'autorizzazione di competenza ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. I dettagli tecnici delle operazioni di rimozione dovranno essere concordati con la competente Soprintendenza.

Ogni circostanza che, durante i lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la concessione della presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente notificata alla Commissione regionale per il Patrimonio Culturale delle Marche e alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per le opportune valutazioni di competenza.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto e per conoscenza alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale

Dott. Carlo Russo